

Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per i ravvedimenti

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 pubblicata il 14 febbraio sul proprio sito, ha istituito i **codici tributo** relativi alle seguenti definizioni:

- ravvedimento operoso speciale (art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022);
- definizione delle violazioni formali (art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022);
- definizione delle liti pendenti (art. 1 commi 186 ss. della L. 197/2022);
- regolarizzazione rate da istituti deflativi del contenzioso (art. 1 commi 219 ss. della L. 197/2022).

Particolarmente attesi erano i codici tributo per il **ravvedimento operoso speciale**, che a dire il vero sono stati approvati un po' in ritardo, considerato che l'istituto, dal punto di vista normativo, è fruibile in sostanza dal 1° gennaio 2023.

A tal proposito, si ricorda che nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni **validamente presentate** relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti".

Sono escluse le omesse dichiarazioni e le violazioni in tema di **quadro RW**.

Gli importi vanno pagati entro il 31 marzo 2023 ed entro tale data deve anche essere rimossa la violazione (ad esempio, va trasmessa la dichiarazione integrativa). È possibile il pagamento in **8 rate trimestrali** di pari importo, maggiorate degli interessi al 2%.

Il ravvedimento si esegue pagando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Criticità emergono per le violazioni suscettibili di emergere dalla **liquidazione automatica** della dichiarazione, che possono sovrapporsi a quelle che possono essere definite ai sensi dell'art. 1 commi 153 ss. della L. 197/2022.

La circolare 27 febbraio 2023 n. 2 specifica che tali violazioni, in sostanza anche se non rientrano nella definizione degli avvisi bonari, non possono essere **sanate** mediante ravvedimento speciale.

Si tratta di una tesi che non va condivisa per cui sarebbe opportuno un ripensamento degli uffici (il comma 174 esclude solo le violazioni che possono essere definite con il comma 153, ad esempio quelle sui periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e non tutte le violazioni rilevabili a seguito di liquidazione automatica).

Nella risoluzione si conferma che è ammesso il pagamento tramite compensazione nel modello F24.

I codici tributo di nuova istituzione riguardano le sanzioni (distinte per tipologia di imposta), che, per effetto del ravvedimento operoso speciale, sono come detto ridotte a **1/18 del minimo**.

Fermo restando quanto esposto:

- per i tributi e gli **interessi legali** vanno indicati i consueti codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all'imposta);
- per gli interessi da dilazione (quelli al 2%) si indicano i codici tributo, già esistenti, "1668", "3805" e "3857".

Se si paga a rate, nel modello F24 si indica anche il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, "0108" se si sta

pagando la prima delle otto rate).

Codici anche per la regolarizzazione delle rate

È anche stato approvato il codice tributo per la definizione delle **violazioni formali** ("TF44"), che si perfeziona pagando 200 euro per periodo di imposta e rimuovendo la violazione.

Gli importi vanno in questo caso pagati entro il 31 marzo 2023 (o in due rate, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024).

Sono stati istituiti, infine, i codici per la **regolarizzazione** delle **rate** da adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

(MF/ms)